Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.

Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale costituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146.

Alla medaglia hanno diritto tutti i componenti della Consulta Nazionale, nonchè le persone previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, che non sono state nominate consultori per l'incompatibilità prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539.

Art. 2.

Le caratteristiche della medaglia prevista dall'art. 1 saranno approvate con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il modello da allegarsi al provvedimento stesso.

Art. 3.

Le spese per l'emissione della medaglia, prevista dagli articoli precedenti, faranno carico al capitolo 121/XV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

CIANCA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 19. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 586.

Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, con il quale si regolano i pagamenti e le riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso le Nazioni Alleate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, recante norme circa le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'Istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o, in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fideiussione bancaria.

L'Istituto nazionale commercio estero può farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisorio, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari.

Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.

Art. 2.

Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i diritti doganali e oneri erariali, si provvede con ordini di accreditamento a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nei bilanci della spesa delle Amministrazioni interessate.

L'Istituto nazionale commercio estero, gli enti e le aziende a favore dei quali sono emessi gli ordini di accreditamento, assumono la qualifica di enti delegati dall'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano.

Art. 4.

I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, per essere esportate verso i Paesi Alleati, nonchè per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi degli Alleati, sono effettuati dall'Istituto nazionale commercio estero.

Allo scopo sopraindicato è autorizzato, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero.

A carico dello stesso capitolo è altresì autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero per il pagamento

delle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore I.C.E., ecc.), comunque inerenti alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli ordini di accreditamento previsti dal presente articolo, l'Istituto nazionale commercio estero è da considerarsi ente delegato dell'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 5.

Con la procedura prevista dal precedente art. 4 viene provveduto anche alla regolazione delle somme pagate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e per il finanziamento degli acquisti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370.

Art. 6.

Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene apposita gestione.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme che devono regolare la gestione stessa.

Art. 7.

Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, e del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Al Ministero del tesoro sono affidati la vigilanza e il controllo sugli adempimenti medesimi.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Con decreti dei competenti Ministri, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità da osservare per l'emissione degli ordini di accreditamento e per le relative erogazioni.

Art. 8.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono sostituiti dalle seguenti:

« Gli atti e i contratti che l'Istituto nazionale commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi Alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi Alleati stessi ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e, per i prodotti alimentari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'alimentazione), sentita la Commissione prevista dall'art. 5 o, nei casi di urgenza, il Comitato di cui all'art. 7 ».

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto e a stipulare gli eventuali accordi con l'Istituto di emissione per la regolazione degli interessi e dei rapporti costituitisi in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 346. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.

Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio

complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

Carico dei ruoli 1943	Percentuale di integrazione
1° fino a 3 milioni	410 %
2° da 3 a 10 milioni	400 %
3° » 10 » 30 »	390 %
4° » 30 » 70 »	380 %
5° » 70 » 200 »	370 %
6° » 200 » 500 »	360 %
7° oltre 500 milioni	350 %

Per le esattorie di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390 % ».

Art. 2.

All'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è sostituito il seguente:

« Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Carico dei ruoli 1943	Percentuale di integrazione
1° fino a 3 milioni	510 %
2° da 3 a 10 milioni	500 %
3° » 10 » 30 »	490 %
4° » 30 » 70 »	480 %
5° » 70 » 200 »	470 %
6° » 200 » 500 »	460 %
7° oltre 500 milioni	450 %

Art. 3.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1946, il compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Indendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1947.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione della integrazione delle maggiori spese di gestione per il 1946, sarà ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata tra esattori e personale esattoriale in data 28 marzo 1946, quando tale onere non risulti compensato con le integrazioni fissate per detto anno.

Art. 5.

Sulle domande presentate dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e degli articoli 2, secondo comma, 3, 7 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, nonchè su quelle determinate da insufficienza dell'integrazione stabilita per il 1946, il Ministro per le finanze decide con proprio decreto e previo parere di una Commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze.

Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente è composta dal direttore generale delle Imposte dirette che la presiede, dal capo del servizio della riscossione presso la Direzione generale delle imposte dirette, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°, da un funzionario della Corte dei conti, pure di grado non inferiore al 6°, nonchè da un rappresentante degli esattori e dei lavoratori di esattorie scelti anche a mezzo della organizzazione di categoria.

La Commissione è assistita da segretari scelti tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, nominati, di volta in volta, dal presidente. La Commissione è nominata con decreto Ministeriale ed ai componenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.

La spesa relativa fa carico allo stanziamento di bilancio previsto per la applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, ed ai successivi stanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto.

Art. 7.

L'esattore od il ricevitore provinciale interessato, ha facoltà di chiedere di essere sentito di persona od a mezzo di rappresentante.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti, potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944, e per giustificati motivi, un compenso ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il 40 per cento dell'aggio fissato per il 1943. Le somme corrisposte dall'Erario a tale titolo, saranno reimposte ai sensi dell'art. 6 ».

Art. 9.

All'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

« Oltre ai detti membri, fa parte della Commissione un funzionario della Direzione generale per la finanza straordinaria, quando si tratti di esaminare domande di rimborso a titolo di inesigibilità o questioni inerenti a tributi amministrati dalla Direzione generale predetta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 345. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 15 dello statuto dell'Ente precitato, approvato, in sede di modifica, con R. decreto dell'11 maggio 1940, n. 87;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni che, a termine del sopracitato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dall'Ente autonomo Fiera campionaria di Milano;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano è composto, per il triennio 1946-1949, dei seguenti cinque membri:

1) dott. prof. Ruggero Fiorentini, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Alfredo Sarracino, designato dal Ministero del Tesoro;

3) rag. Giovanni Vergani, designato dal comune di Milano;

4) rag. Giovanni Battista Caldirola, designato dal comune di Milano;

5) rag. Mario Travi, designato dal Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

I predetti membri durano in carica fino al 30 giugno 1949.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui al predetto art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che i licenziamenti del personale non di ruolo comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono determinati da apprezzamenti di caratter contingente, in relazione alla ridotta attività dell'Amministrazione della guerra;

Considerato che parte del predetto personale non di ruolo è stata riassunta, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e di lavoro;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, tutti i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo, comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, eccezion fatta per quella parte del personale stesso che sia stato riassunto in servizio sino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: BROSIO

(2036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bologna, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 24 giugno 1946, n. 3376; importo del mutuo L. 140.000.000.

(2029)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Teramo è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di clinica demosifilopatica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	117785 (solo per la proprietà)	Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano	7.300 —
Id.	201670	Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata	550 —
Id.	14503	Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina	30 —
Id.	113934 (solo per l'usufrutto	Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a None (Torino), con usufrutto a favore di Cairola Anna fu Lorenzo	50 —
Id.	117584 (solo per l'usufrutto	Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente	50 —
Id.	117585 (solo per l'usufrutto	Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117586 (solo per l'usufrutto	Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117587 (solo per l'usufrutto)	Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117588 (solo per l'usufrutto)	Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117589 (solo per l'usufrutto)	Barberis Dionigi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117590 (solo per l'usufrutto)	Barberis Remigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117591 (solo per l'usufrutto)	Barberis Margherita fu Francesco, maritata Borghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	31305	Guagnelini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	500 —
Id.	20970	De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata	660 —
Id.	37018 (solo per la proprietà)	Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano	2.000 —
Id.	137700	Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	4.725 —
Id.	137701	Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137702	Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137703	Moccia Giuseppina di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	173142	Carbone Gilda di Salvatore, moglie di Pandolfi Francesco, domiciliata a Napoli, vincolata	750 —
Id.	124142	Vaccaro Vincenzo fu Ferdinando, dom. a Sutera (Caltanissetta)	2.500 —
Id.	121725	Pasquarosa Michele fu Paolo, dom. a Newark N. J. (U.S.A.)	530 —
Id.	202276	Giardina Ada Maria Benita fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Asciuto Antonina di Giuseppe, domiciliata in Palermo	500 —
Id.	202277	Come sopra	100 —
Id.	202278	Giardina Anna Maria fu Stefano, ecc., come sopra	100 —
Id.	202279	Come sopra	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3.50 %	508266	Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Odoardo Coffrini, dom. in Bardi (Parma), ipotecata	70 —
Id.	508267	Come sopra	1.312,50
Cons. 3,50 % (1906)	852227	Come sopra	1.540 —
Cons. 3,50 % (1902)	44231	Come sopra	35 —
Pr. Red. 3,50 %	481067 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco di Annina, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto a favore di Vasta Pietro fu Francesco	1.750 —
Id.	500965 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Annina fu Guglielmo, moglie di Scarpati Domenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra	1.750 —
Id.	504610	Navone Francisca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova	262,50
Id.	65827	De Luca Maria fu Luca-Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta)	301 —
Id.	510310 (solo per la proprietà)	Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Coalova Clemente Celso fu Carlo	3.500 —
Id.	510375 (solo per la proprietà)	Gariglio Edvige fu Albino, nubile, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	510446 (solo per la proprietà)	Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	65690	De Luca Giuseppina fu Luca-Luigi, dom. ad Acerra (Caserta).	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	737408	Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli)	161 —
Id.	772295	Adipietro Erminia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento)	245 —
Id.	772296	Come sopra	17,50
Id.	772297	Come sopra	175 —
Id.	772298	Come sopra	87,50
Id.	412950	Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata	1.554 —
Id.	194334 (solo per la proprietà)	Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe	70 —
Pr. Red. 3,50 %	100692	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino	14 —
Id.	93202	Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvatonica (Ferrara)	14 —
Id.	507514	Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone)	700 —
Id.	66027	Congregazione di carità di Atina	17,50
Id.	253509	Come sopra	252 —
Id.	269876	Come sopra	287 —
Id.	477679	Come sopra	1.260 —
Id.	344930	Come sopra	1.477 —
Id.	368536	Come sopra	2.268 —
Id.	370486	Come sopra	5.582,50
Rendita 5 %	176355	Ente comunale di assistenza di Atina	115 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(609)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 119.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1039, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 299, di L. 10.000; serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2600; serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 246, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1946 - N. 153

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,45
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,60
Id. 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 5 % 1936	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1943.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio dello stesso anno, registro n. 1 Interno, foglio n. 237, con il quale venne bandito un concorso per esami per n. 9 posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto interministeriale 16 giugno 1943, registrato addì 21 settembre successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1946 in corso di registrazione, col quale, in seguito ai noti avvenimenti bellici, venne ricostituita la suddetta Commissione esaminatrice;

Veduti i verbali delle operazioni delle suddette Commissioni;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso su indicato, nel modo seguente:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orali	Totale
	Graduatoria dei vincitori			
1	Casetti Albino	9,55	8,60	18,15
2	Morandini Francesca	8,85	8,80	17,65
3	De Gaetani Nino	9,55	8 —	17,55
4	Tamborlini M. Gabriella	7,30	8,60	15,90
5	Casini Bruno	7,45	7,60	15,05
6	Camerani Marri Giulia	8 —	7 —	15 —
7	Pampaloni Guido	7,25	7,50	14,75
8	Gentile Giuseppe	8,10	6,60	14,70
9	Calloni Cerretti Giovanna, orfana di guerra	7 —	6,10	13,10
	Graduatoria degli idonei			
1	Grandi Alfredo	7,35	7,30	14,65
2	Sartini Fernanda	7,55	7 —	14,55
3	Barbieri Palmieri Camilla	8 —	6,50	14,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2032)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.